

STATUTO  
della  
"ASSOCIAZIONE DELLE IMPRESE PER LE ATTIVITA' SPAZIALI"  
in breve:  
"AIPAS"

Articolo 1  
COSTITUZIONE E SEDE

E' costituita un'Associazione di Imprese Manifatturiere e di Servizi operanti nel settore produttivo dello Spazio, denominata:

"Associazione delle Imprese per le Attività Spaziali"  
per brevità:

"AIPAS"

Di seguito indicata come l'Associazione.

L'Associazione non ha fini di lucro.

La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato.

La sede è in Roma, Via Chiana n. 48.

L'associazione può avvalersi di sedi amministrative ed uffici.

L'istituzione di sedi amministrative ed uffici è deliberata dal Consiglio di Amministrazione.

Articolo 2  
SCOPI DELL'ASSOCIAZIONE

L'Associazione si propone di:

- a) Rappresentare nelle varie sedi nazionali ed internazionali gli interessi generali delle imprese associate;
- b) promuovere la soluzione dei problemi fondamentali del settore Spazio, collaborando con le Autorità di vigilanza, altri Enti, Associazioni, Istituzioni ed Organismi in genere, sia pubblici che privati, italiani o esteri, elaborando in proposito anche un'attività di monitoraggio ed osservatorio del settore;
- c) svolgere attività di informazione ed assistenza a favore dei Soci favorendone il coordinamento delle attività e lo spirito di coesione;
- d) compiere e promuovere attività di studio e ricerca riguardanti l'attività nel settore Spazio anche mediante pubblicazioni e convegni;
- e) aderire ad altre Associazioni od Enti simili che abbiano comunque lo scopo di promozione degli interessi generali degli Associati;
- f) svolgere in genere ogni attività utile per il conseguimento dei fini dell'Associazione;
- g) In diretta attuazione degli scopi previsti dal presente articolo e secondo i limiti e le modalità stabilite dal Consiglio, l'Associazione può cedere, anche dietro corrispettivo, determinati servizi ai Soci nonché proprie pubblicazioni a terzi.

Articolo 3  
SOCI

1 - Possono aderire all'Associazione, in qualità di Soci:

- a) Le Imprese che svolgano attività nel settore spaziale e che siano regolarmente iscritte alla Camera di Commercio Industria ed Artigianato in possesso dei requisiti stabiliti nella Raccomandazione 2003/361/EC del 06.05.2003;
- b) i Consorzi di imprese a prevalente attività spaziale;
- c) grandi imprese che svolgano attività, anche parziale, nel settore spaziale;
- d) altre Associazioni e/o Enti di categoria del settore;
- e) Parchi Scientifici e Tecnologici, Centri di Ricerca, agenzie o consorzi per l'innovazione che hanno il fine di promuovere il

trasferimento della tecnologia e l'insediamento di nuove attività produttive specifiche del settore.

2 - Sulla domanda di adesione decide il Consiglio.

3 - L'iscrizione decorre dall'inizio del mese in cui il Consiglio la accetta ed è impegnativa fino al raggiungimento del termine del secondo anno solare successivo alla data di iscrizione. Essa si intende tacitamente rinnovata di anno in anno in mancanza di formali dimissioni comunicate con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno tre mesi prima della fine di ogni anno.

#### Articolo 4 CONTRIBUTI ASSOCIATIVI

1 - Ciascun Socio di cui all'articolo 3 è tenuto a versare all'Associazione, al momento in cui entra a farne parte, la quota di contributo annuo calcolata in proporzione ai mesi residui dell'anno solare incluso quello di ammissione.

2 - Il Consiglio stabilisce annualmente la quota associativa per i Soci e la sottopone alla ratifica dell'Assemblea.

3 - Il contributo annuo per i soggetti di cui all'articolo 3 comma 1 lettera a) e c) viene fissata in:

- a) L'intera quota per i soggetti con un numero di dipendenti compreso tra sei e quindici;
- b) La quota ridotta del 50% per i soggetti con massimo cinque dipendenti ed inoltre per tutte le imprese di nuova costituzione per i loro primi due anni di attività;
- c) La quota raddoppiata per i soggetti con un numero di dipendenti compreso tra 16 e 250;
- d) La quota triplicata per i soggetti con un numero di dipendenti superiore a 250.

4 - La quota associativa deve essere versata all'Associazione in unica soluzione entro il 31 gennaio dell'esercizio a cui la quota si riferisce.

5 - I nuovi Soci sono tenuti a versare la quota associativa entro 30 (trenta) giorni dalla notifica dell'ammissione all'interessato.

6 - Il Consiglio potrà, in ogni caso, prevedere eventuali contributi straordinari per spese eccedenti le previsioni e sottoporle alla ratifica dell'Assemblea.

L'entità di tali contributi sarà ripartita fra tutti i Soci in proporzione ai contributi ordinari cui questi sono tenuti e saranno dagli stessi dovuti entro un mese dall'approvazione del bilancio consuntivo ovvero nel minor termine stabilito dall'Assemblea.

7 - I contributi associativi sono intrasmissibili a terzi e non sono rivalutabili.

#### Articolo 5 OBBLIGHI DEI SOCI

I Soci sono tenuti a:

- a) osservare gli obblighi previsti dallo Statuto o deliberati dagli Organi dell'Associazione in conformità allo Statuto;
- b) collaborare per il conseguimento degli scopi dell'Associazione;
- c) attenersi alle raccomandazioni impartite dal Consiglio in attuazione degli scopi associativi di cui al precedente articolo 2;
- d) fornire le notizie ed i dati richiesti dagli Organi dell'Associazione.

L'Associazione è tenuta a mantenere il segreto su notizie e dati che i Soci dichiarano di considerare riservati.

Articolo 6  
DECADENZA, ESCLUSIONE E RECESSO DALL'ASSOCIAZIONE

- 1 - La qualità di Socio si perde per:
- a) sopravvenuta mancanza totale o parziale dei requisiti richiesti per l'ammissione;
  - b) esclusione deliberata dal Consiglio in caso di:
    - inadempienza nel versamento dei contributi associativi;
    - inadempimento degli obblighi posti a carico dei Soci a norma dell'articolo 5;
    - altre gravi e motivate ragioni:
- 2 - Al Socio è riservata la facoltà di recedere dall'Associazione, dandone comunicazione al Consiglio a mezzo lettera raccomandata.
- 3 - Il recesso ha effetto nei limiti di cui all'articolo 3, comma 3; la decadenza o l'esclusione hanno effetto immediato.
- 4 - In ogni caso il recesso, la decadenza e l'esclusione non danno diritto alla restituzione della quota di fondo comune e dei contributi versati, né all'abbuono di quelli dovuti per l'esercizio in cui è comunicato il recesso, o si verifica la decadenza o l'esclusione.
- 5 - La decadenza è pronunciata dal Consiglio. L'esclusione dei Soci può essere deliberata previa diffida e dopo aver convocato ed ascoltato il rappresentante legale del Socio medesimo nella prima riunione di consiglio successiva alla contestazione dell'inadempimento e trascorso inutilmente il termine indicato nella diffida.
- 6 - Avverso la delibera del Consiglio che dispone l'esclusione dall'Associazione è ammesso ricorso, privo di efficacia sospensiva, al Collegio dei Probiviri entro 30 (trenta) giorni dalla relativa comunicazione.
- 7 - Dei provvedimenti di sospensione temporanea e di espulsione sarà data notizia a tutti i Soci.

Articolo 7  
ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

- Sono Organi dell'Associazione:
- a) l'Assemblea;
  - b) il Consiglio di Amministrazione;
  - c) il Comitato Esecutivo;
  - d) il Presidente ed i Vicepresidenti;
  - e) il Collegio dei Revisori dei Conti;
  - f) il Collegio dei Probiviri.
- Tutte le cariche non sono retribuite.

Articolo 8  
ASSEMBLEA

- 1 - L'Assemblea è ordinaria e straordinaria.
- 2 - L'Assemblea ordinaria è convocata almeno una volta l'anno entro il mese di aprile per l'approvazione del bilancio consuntivo e preventivo.
- 3 - Il Consiglio inoltre convoca l'assemblea quando lo ritiene opportuno o quando ne facciano richiesta tanti Soci che rappresentino almeno un quarto dei voti complessivi.
- 4 - L'Assemblea è convocata dal Presidente mediante avviso, contenente l'indicazione del giorno, ora e luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.
- 5 - La convocazione dell'Assemblea deve avvenire con almeno quindici giorni di anticipo mediante lettera raccomandata con ricevuta di

ritorno, e nei casi di urgenza, con telefax, telegramma o posta elettronica da inviarsi almeno 7 giorni prima della data fissata.

6 - La seconda convocazione può essere fissata nella stessa giornata della prima, almeno un'ora dopo.

7 - Sarà comunque valida l'assemblea non regolarmente convocata, qualora siano rappresentati, anche per delega, tutti i Soci e siano intervenuti tutti i componenti del Consiglio e del Collegio dei revisori.

8 - All'assemblea ordinaria spetta:

- a) fissare le direttive per l'attività dell'Associazione;
- b) nominare i membri del Consiglio di Amministrazione, il Presidente, i Vice Presidenti, i Revisori dei Conti ed i Proviviri.
- c) Discutere e deliberare relativamente ad ogni altro argomento ad essa demandato per Statuto o sottoposto al suo esame dal Consiglio;
- d) Approvare il bilancio preventivo e quello consuntivo di ogni esercizio, che si chiuderà al 31 dicembre di ogni anno, comprensivo di rendiconto economico e finanziario. E' in ogni caso vietata la distribuzione ai Soci degli avanzi di esercizio, di eventuali fondi, riserve o altro.

9 - All'assemblea straordinaria compete:

- a) Deliberare sulle modifiche dello Statuto;
- b) deliberare sullo scioglimento e comunque sulla cessazione dell'Associazione e sulla nomina di uno o più liquidatori, determinandone i poteri, facendo salvo l'obbligo di devolvere il patrimonio associativo ad altra Associazione con finalità analoghe o aventi fini di pubblica utilità.

10 - Il Segretario dell'Assemblea è nominato di volta in volta dagli intervenuti, su proposta del Presidente.

11 - Le deliberazioni dell'Assemblea vengono fatte risultare da apposito verbale redatto dal Segretario e sottoscritto dal Presidente e dal Segretario medesimo.

12 - L'Assemblea è presieduta dal Presidente o, in caso di sua assenza, dal più anziano dei Vicepresidenti.

13 - Hanno diritto di voto i Soci in regola con il pagamento dei contributi.

14 - I Soci sono rappresentati da una persona fisica che ne abbia od a cui sia conferita rappresentanza.

15 - Ogni Socio potrà farsi rappresentare in ogni singola assemblea, con effetto anche per la seconda convocazione, da altro soggetto con delega scritta.

16 - L'Assemblea ordinaria è valida se in prima convocazione è presente o rappresentato il 51% (cinquantuno per cento) dei Soci e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei Soci e dei voti rappresentati.

17 - L'Assemblea straordinaria in prima convocazione è valida se è presente o rappresentato il 51% (cinquantuno per cento) dei Soci e delibera con il voto favorevole dei due terzi dei presenti; in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei Soci presenti ma con il voto favorevole dei due terzi dei voti presenti.

18 - Per le deliberazioni concernenti le modifiche statutarie è necessaria la maggioranza di almeno due terzi dei voti spettanti ai Soci.

19 - Per le deliberazioni concernenti lo scioglimento o comunque la cessazione dell'Associazione, la nomina di uno o più liquidatori e l'attribuzione dei loro poteri è necessaria la maggioranza di almeno quattro quinti dei voti spettanti a tutti i Soci.

20 - Ciascun Socio partecipa all'Assemblea con diritto ad 1 (uno) voto, salvo:

a) Tutti i soggetti che hanno un numero di dipendenti compreso tra 16 e 250 unità, i quali invece hanno diritto a 2 (due) voti.

b) Tutti i soggetti che hanno un numero di dipendenti superiore a 250 unità, i quali hanno diritto a 3 (tre) voti;

In ogni caso, ciascuna impresa associata e/o gruppo non potrà sia singolarmente (nel caso di solo impresa associata o solo gruppo) sia cumulativamente esercitare in Assemblea un numero di voti superiore al 33% del totale dei voti spettanti a tutti i soci .

21 - Le votazioni per le cariche sociali avverranno sempre a scrutinio segreto.

Ciascun elettore potrà votare per ciascun Organo per un numero di candidati che non superi i due terzi dei seggi da coprire (in qualità di componente effettivo). In ogni caso tra le preferenze espresse dovrà essere incluso almeno un rappresentante di un'impresa con un numero di dipendenti minore o eguale a 15 unità.

## Articolo 9

### CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

1 - L'Associazione e' amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da cinque a nove membri, compreso il Presidente, vengono eletti dall'Assemblea ogni tre anni e durano in carica fino a che non siano eletti i loro successori. Le micro imprese hanno diritto ad essere rappresentate all'interno del Consiglio di Amministrazione almeno da un rappresentante.

2 - L'assemblea procede alla nomina dei componenti il Consiglio, votando nell'ambito di una lista di candidati, redatta con le indicazioni formulate dai Soci aventi diritto al voto, a ciascuno dei quali e' data facoltà di segnalare un solo candidato.

3 - L'Assemblea nomina:

- a) il Presidente
- b) due Vicepresidenti
- c) i Consiglieri

4 - Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare, per dimissioni o altra causa, uno o più Consiglieri, essi verranno sostituiti dai nuovi Consiglieri, nominati nella prima Assemblea successiva.

Se viene meno la maggioranza dei Consiglieri, si ritiene dimissionario l'intero Consiglio ed il Presidente, il Vicepresidente o un Consigliere rimasto in carica deve convocare l'Assemblea per le nuove nomine.

5 - Il Consiglio è convocato dal Presidente almeno due volte all'anno e ogni qualvolta egli lo ritenga più opportuno o ne sia richiesto da almeno un terzo dei membri del Consiglio.

6 - Il Consiglio viene convocato mediante telefax, telegramma, posta elettronica, ovvero raccomandata con avviso di ricevimento, con almeno 48 ore di anticipo.

7 - Il Consiglio è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei Consiglieri.

8 - Ciascun membro del Consiglio ha diritto ad un voto.

9 - Le decisioni vengono prese a maggioranza.

10 - Il Consiglio e' investito di tutti i poteri non espressamente attribuiti all'assemblea per lo svolgimento dell'attività dell'Associazione secondo finalità previste dal presente statuto.

11 - In particolare:

- a) Delibera su iniziative da assumere nell'interesse generale dell'Associazione e per gli scopi della medesima;
- b) Tratta le questioni di interesse comune dei Soci;
- c) Propone all'Assemblea le modifiche allo Statuto;
- d) Istituisce Commissioni e comitati competenti per materia, determinandone le funzioni ed i poteri e nomina i Presidenti ed i rispettivi componenti.

- e) Predispone i bilanci preventivo e consuntivo comprensivo del rendiconto economico finanziario e la relazione annuale;
- f) Decide, su proposta del Comitato Esecutivo, sulle domande di ammissione dei Soci e sul loro inquadramento nei settori di specializzazione;
- g) Pronuncia la decadenza e delibera in ordine all'esclusione dei Soci;
- h) Stabilisce l'organico dei dipendenti dell'Associazione;
- i) Stabilisce i limiti e le modalità delle prestazioni dei servizi associativi a terzi.

12 - Il Consiglio può affidare a suoi membri o a terzi lo studio di determinate questioni nonché l'espletamento di particolari incarichi stabilendo l'eventuale relativo compenso.

13 - Le adunanze del Consiglio di Amministrazione possono svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video o anche solo audio collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei consiglieri. In tal caso, è necessario che:

- a) sia consentito al Presidente di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- b) in ogni luogo audio/video collegato si predisponga il foglio delle presenze, in cui devono essere indicati i nominativi dei partecipanti all'adunanza in quel luogo;
- c) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;
- d) sia consentito agli intervenuti di scambiarsi documentazione e comunque di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
- e) a meno che si tratti di adunanza totalitaria, vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti possano affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove siano presenti il presidente e il soggetto verbalizzante.

#### Articolo 10 COMITATO ESECUTIVO

1 - Il Comitato Esecutivo è composto da:

- a) il Presidente;
  - b) i due Vicepresidenti;
- Dura in carica tre anni come il Consiglio.

2 - Il Comitato si riunisce tutte le volte che sono ritenute necessarie, su iniziativa del Presidente.

3 - Il Comitato Esecutivo:

- a) assiste il Presidente nella gestione dell'ordinaria amministrazione;
- b) formula il proprio parere circa l'ammissione di nuovi Associati, e lo trasmette al Consiglio;
- c) nomina comitati di lavoro ad hoc in relazione a specifiche esigenze;
- d) può deliberare, in caso d'urgenza, su materie di competenza del Consiglio, salvo ratifica da parte di questo ultimo, alla prima riunione successiva.

Articolo 11  
PRESIDENTE E VICEPRESIDENTI

1 - Il Presidente e' nominato dall'Assemblea e dura in carica quanto il Consiglio stesso.

2 - Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione e la facoltà di agire e resistere in giudizio nominando avvocati e procuratori alle liti.

Il Presidente :

a) convoca e presiede l'Assemblea, il Consiglio di Amministrazione ed il Comitato Esecutivo; può richiedere il parere del Collegio dei Proviviri su questioni di carattere giuridico;

b) mantiene i contatti con Enti pubblici e privati, e con le personalità interessate ai problemi del settore di interesse per l'Associazione.

3 - In caso di assenza o di impedimento temporaneo del Presidente, le sue funzioni sono esercitate dal più anziano dei Vicepresidenti.

Articolo 12  
COLLEGIO DEI REVISORI CONTABILI

I Revisori Contabili sono eletti dall'Assemblea nel numero di tre titolari e due supplenti.

Il Collegio dura in carica un triennio ed elegge nel suo seno un Presidente, al quale spetta di convocare il Collegio stesso.

I Revisori:

a) controllano la regolarità della gestione amministrativa;

b) compilano la propria relazione ai bilanci;

c) partecipano alle riunioni del Consiglio di Amministrazione ed alle Assemblee Ordinarie e Straordinarie.

Articolo 13  
COLLEGIO DEI PROBIVIRI

I Probiviri, nel numero di tre membri effettivi e due supplenti, sono eletti dall'Assemblea fra i Rappresentanti degli Associati che non rivestano altre cariche sociali.

Il Collegio dura in carica un triennio ed elegge nel suo seno un Presidente, al quale spetta di convocare il Collegio stesso.

Le deliberazioni, prese a maggioranza con la presenza obbligatoria di tre membri effettivi o supplenti, debbono essere verbalizzate e motivate.

Spetta al Collegio dei Probiviri:

a) vigilare sulla corretta osservanza delle regole associative;

b) deliberare sui ricorsi contro:

- il mancato accoglimento delle domande di associazione,

- i provvedimenti disciplinari adottati dal Consiglio in osservanza dello Statuto;

c) dirimere in genere ogni controversia fra gli Organi dell'Associazione, tra questi e gli Associati e fra gli Associati stessi in relazione ai patti associativi.

Articolo 14  
FONDO AMMINISTRATIVO E BILANCI

Il fondo dell'Associazione è costituito dai proventi delle quote associative, dall'eccedenza attiva delle gestioni annuali e dall'eventuale devoluzione di beni a favore dell'Associazione stessa.

L'esercizio finanziario decorre dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio verrà compilato il bilancio consuntivo comprensivo di rendiconto economico e finanziario da presentarsi all'Assemblea con le relazioni del Consiglio di Amministrazione e dei Revisori dei Conti.

E' in ogni caso vietata la distribuzione ai Soci degli avanzi di esercizio, di eventuali fondi, riserve o altro.

Articolo 15  
SCIOGLIMENTO DELL' ASSOCIAZIONE

1 - L'Associazione potrà essere sciolta, su proposta di tanti Soci che rappresentino almeno la metà più uno dei voti complessivi degli iscritti all'Associazione, e con deliberazione presa con la maggioranza di quattro quinti dei voti stessi.

Nel caso di scioglimento, l'Assemblea nominerà uno o più liquidatori determinandone i poteri.

Le attività residue patrimoniali verranno devolute a favore di altra Associazione con finalità analoghe o aventi fini di pubblica utilità.

Articolo 16  
NORME GENERALI

Tutte le deliberazioni degli Organi dell'Associazione sono raccolte in verbali trascritti in appositi libri e firmati dal Presidente e dal Segretario della riunione.

Per tutto quanto non è previsto dal presente Statuto si fa riferimento alle disposizioni del Codice Civile nonché ai principi ed allo Statuto di Confindustria.